

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35559 Anno 2019

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 08/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
Bertolotti Nilo, nato a Cittiglio il 12/10/1961

avverso l'ordinanza emessa il 31/10/2018 dal Gip del Tribunale di Torino

visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro Gaeta, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Nilo Bertolotti ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale è stata rigettata una richiesta di rimessione in termini, presentata nell'interesse dello stesso Bertolotti, al fine di impugnare un'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Torino (del 04/03/2017) emessa nell'ambito di un procedimento che vedeva il ricorrente nella veste di persona offesa.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del Bertolotti, egli avrebbe maturato la pacifica determinazione di esperire ogni rimedio avverso l'ordinanza anzidetta, in linea con la già spiegata opposizione formalizzata nei riguardi della presupposta richiesta di archiviazione a firma del Pubblico Ministero; in quella prospettiva, però, si erano realizzati dei fattori assimilabili a veri e propri caso fortuito o forza maggiore, tali da non avergli consentito l'esercizio delle facoltà *de quibus*. In particolare, il legale da lui nominato, Avv. Maria Poggio, era stata destinataria di un provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione forense: la stessa aveva informato l'assistito della circostanza, rassicurandolo tuttavia sul rituale deposito dell'impugnazione cui il Bertolotti aveva interesse, incumbente che sarebbe stato curato dall'Avv. Alberto Alvirano, proprio del Foro di Torino (l'Avv. Poggio era iscritta all'Ordine di Varese). Il Bertolotti aveva così sottoscritto un mandato in favore del nuovo legale, financo corrispondendo all'Avv. Poggio i relativi onorari: ma, in seguito, aveva appreso l'inesistenza *tout court* di un Avv. Alvirano, a Torino od altrove, e la mancata presentazione di qualsivoglia impugnazione (tanto da derivarne un separato procedimento a carico dell'Avv. Poggio, per truffa ai suoi danni).

La tesi della difesa del Bertolotti è che - essendo stata affermata la ravvisabilità di una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore laddove l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte di un difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'assistito, era derivato da situazioni di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale (il ricorso evoca specifici riferimenti giurisprudenziali) - analoghe conclusioni dovrebbero *a fortiori* imporsi nel caso di specie, in cui non si discute di negligenze ma addirittura di condotte dolose. Vengono poi censurate le argomentazioni adottate nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, che pongono l'accento sul rilievo - meramente formale - dell'impossibilità di ricavare dalla procura rilasciata al sedicente Avv. Alvirano la chiara e specifica volontà del Bertolotti di impugnare il più volte ricordato provvedimento di archiviazione.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In vero, i principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata nell'interesse del ricorrente non risultano generalmente e costantemente condivisi: si è detto, talora, che la "imprevedibile ignoranza" della legislazione processuale può anche concretizzare caso fortuito o forza maggiore, ma il più delle volte solo per ammettere l'ipotesi in astratto, smentendo poi la configurabilità dei reali estremi di un fattore validamente impeditivo nella disamina delle fattispecie concrete (v. Cass., Sez. II, n. 31680 del 14/07/2011, Lan). Più volte, del resto, si è affermato l'esatto contrario, ovvero che «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo» (Cass., Sez. IV, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv 271660).

Come correttamente fa osservare il P.g. presso questa Corte, nel rassegnare le proprie conclusioni per atto scritto, la fattispecie odierna è tuttavia assai peculiare, non essendosi verificata una dimostrazione di "imprevedibile ignoranza" di questa o quella norma (ad esempio, in tema di rispetto dei termini previsti dalla legge per il deposito di un'impugnazione), né di negligenza inescusabile del difensore di una parte processuale (che, perfettamente consapevole della disciplina dei termini, li lasci scadere per trascuratezza): il Bertolotti, in altre parole, non si trovava al cospetto di un avvocato del quale poteva forse prevedere l'incompleta preparazione od il non perfetto scrupolo, ma addirittura di un professionista che, in vista di uno specifico adempimento da osservare e nella palesata impossibilità di provvedervi in prima persona, gli aveva indicato un altro collega *ad hoc*, con tanto di formalizzazione di quanto necessario per conferirgli l'incarico (e pagamento delle spettanze). Collega, più tardi, rivelatosi inesistente.

E non è chi non veda come la vittima di una truffa così articolata, durante la realizzazione del proposito criminoso in suo danno, debba intendersi essere stato privo di qualsivoglia strumento di ragionevole controllo: perché, in definitiva, un conto è sapere di essere assistiti da un difensore, per poi rendersi conto che sarebbe stato necessario porsi il problema della sua valentia e/o diligenza



professionale, tutt'altra cosa è pensare di avere un difensore, forse capace o forse no, ma scoprire in seguito di non averlo avuto affatto.

Del tutto condivisibile, pertanto, è il rilievo che si legge nella requisitoria del P.g., dove si precisa - anche al fine di superare l'argomento utilizzato nell'ordinanza impugnata, circa l'effettiva portata della nomina rilasciata dal Bertolotti al fantomatico Avv. Alvirano - che qui «non è in gioco [...] il "mandato ad impugnare" conferito più o meno espressamente con la procura alle liti, quanto l'assorbente circostanza, di assoluto rilievo in una prospettiva di garanzia, che la parte, a sua insaputa, fosse priva di ministero difensivo e, pertanto, incolpevolmente nella pratica impossibilità di azionare qualsivoglia iniziativa processuale».

Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Così deciso l'08/03/2019.